

## **CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO** **15 giugno 2010**

### **Le novità fiscali della Manovra correttiva**

Si riepilogano di seguito le **principali novità fiscali introdotte dalla c.d. Manovra correttiva** (DL 78/2010 in vigore dal 31.05.2010, data di pubblicazione del medesimo decreto sulla G.U.). Tra le **novità più significative si segnala la riduzione a 5.000 € del limite per il pagamento in contanti** e per i libretti al portatore; la **comunicazione telematica per operazioni soggette ad IVA pari o superiori a 3.000 €, la ritenuta d'acconto del 10%** trattenuta sui bonifici effettuati in favore delle imprese che hanno realizzato lavori per i quali il soggetto beneficiario intende fruire della detrazione del 36% (ristrutturazioni edilizie) o del 55% (bonus risparmio energetico), oltre al rafforzamento dei controlli fiscali tramite il **nuovo redditometro**, i **controlli sulle imprese apri e chiudi** e sulle **imprese sempre in perdita**.

#### **Tracciabilità dei pagamenti: limite 5.000 € alla circolazione di contante**

L'art. 22 della Manovra correttiva 2010, dispone l'adeguamento alla normativa europea in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo; pertanto, in osservanza delle disposizioni comunitarie, è stato **ridotto a 5.000 Euro**, rispetto alla precedente soglia di 12.500 Euro, il **limite per l'utilizzo di denaro contante, assegni trasferibili e titoli al portatore.**

**E' vietato il pagamento in contanti per importi complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro** (o di importo equivalente in valuta estera) mediante:

- **denaro contante;**
- **libretti di deposito bancari;**
- **libretti postali al portatore;**

→ **titoli al portatore.**

Gli **assegni bancari e postali** se emessi per importi **pari o superiori a 5.000,00 euro** dovranno recare l'**indicazione:**

- **del nome o della ragione sociale del beneficiario;**
- **la clausola di non trasferibilità.**

Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza clausola di non trasferibilità potrà essere richiesto, per iscritto, se di importo inferiore a 5.000,00 euro, dietro pagamento, a titolo di imposta sul bollo, della somma di 1,50 euro per ciascun modulo.

I **libretti di deposito bancari o postali al portatore:**

- se **aperti successivamente al 31.05.2010** dovranno avere un **saldo inferiore a 5.000 euro:**
- per quelli **già esistenti alla data del 31.05.2010** sarà necessario provvedere **entro il 30 giugno 2011 all'estinzione**, ad opera del portatore, oppure alla **riduzione del saldo** ad una somma **inferiore a 5.000 euro.**



Si segnala che i libretti di deposito bancari o postali al portatore possano essere **trasformati in libretti nominali bancali o postali** che, a differenza di quelli al portatore, possono essere intestati anche a più persone (le sole abilitate ad utilizzarli), non hanno costi di gestione, sono esente da imposte di bollo ma tassati al 27%. A tal proposito si ricorda che i **libretti nominali possono essere intestati anche a persone minorenni.**

Le violazioni delle disposizioni al limite della circolazione di denaro in contante di cui sopra sono punibili **con sanzioni in ogni caso non inferiori a 3.000 C.**

**Comunicazione telematica operazioni soggette ad IVA: "nuova versione" degli elenchi clienti fornitori**

E' stato introdotto ( articolo 21 del D.L 78/2010) l'**obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 euro.** Obiettivo della presente disposizione è il contrasto alle frodi IVA.

Sono tenuti a tale adempimento:

- ✎ tutti i soggetti passivi IVA, **imprese e liberi professionisti**.

Sono oggetto di detta comunicazione:

- ✎ **tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA, di importo non inferiore a 3.000 Euro.**

Si ritiene, salvo ulteriori chiarimenti a riguardo, che le operazioni oggetto della comunicazioni possano essere documentate mediante:

- ✎ **fattura**;
- ✎ **scontrino**;
- ✎ **ricevuta**.

Pertanto, le operazioni oggetto di controllo potrebbero riguardare anche gli acquisti al dettaglio, relativi sia l'acquisto di merce inerente **all'attività d'impresa**, sia all'acquisto di merce inerente **la sfera personale** ampliando la capacità di controllo del fisco.

Apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, di successiva pubblicazione, chiarirà le modalità operative e i termini per effettuare detta operazione.

**Nuovo redditometro: ampliati gli indici di spesa e introdotta anche la discriminante famiglia e territorio**

All'art. 22 del D.l 78/2010 sono introdotte le nuove disposizioni relative al **"nuovo redditometro"**, ossia al nuovo strumento di **accertamento del reddito presunto sulla base della capacità di spesa accertabile del contribuente**. Il redditometro riguarda il **reddito delle persone fisiche** - non può quindi essere applicato al reddito d'impresa - e, nella nuova versione, si applicherà espressamente **a partire dai redditi dichiarati nel 2009**.

Il redditometro funziona come strumento di accertamento che pone a confronto il **reddito dichiarato dal contribuente con il reddito presunto** dal fisco dedotto dalle spese accertabili. Per calcolare il reddito presunto il nuovo redditometro fa riferimento a:

- ✎ **indici di spesa accertabili** estesi, rispetto ai precedenti, a beni quali **l'iscrizione a centri benessere, circoli esclusivi, scuole private di prestigio, beni di lusso in leasing**. Detti indici dovrebbero essere aggiornati con cadenza biennale;

- ✎ le **spese** sostenute vengono differenziate tra quelle **"base"** e quelle **"voluttuarie"**; assumono rilevanza, inoltre, le sole **spese sostenute con i redditi conseguiti nell'anno** preso in esame, con l'esclusione **quindi dei c.d. incrementi patrimoniali**, quale, ad esempio, l'acquisto di un immobile, che la precedente versione del redditometro considerava spesa sostenuta con introiti del quinquennio;
- ✎ sono introdotti, come elementi per la determinazione del reddito accertabile, la **famiglia**, ossia la capacità reddituale del nucleo familiare nel suo complesso, e il **territorio**, evidenziando differenze geografiche oltre che inerenti a Città, Comuni, piccoli paesi;
- ✎ il **reddito accertato e quello dichiarato andranno assunti al lordo di eventuali detrazioni o deduzioni**. Nel precedente strumento, invece il reddito dichiarato si intendeva al netto di eventuali oneri deducibili. Al riguardo viene riconosciuta la detraibilità dalla maggior imposta eventualmente accertabile di tutte le detrazioni d'imposta vigenti;
- ✎ per procedere all'accertamento è necessario evidenziare uno **scostamento del 20%** (e non più del 25%) tra reddito accertato e reddito dichiarato anche per un solo periodo d'imposta (e non due come nella precedente versione);
- ✎ infine, per il contribuente, sarà **sempre possibile giustificare le spese sostenute "in eccesso" rispetto al reddito dichiarato, attraverso la documentazione di eventuali redditi esenti da imposta** (eredità, donazioni, vincite...).

### **Imprese "apri e chiudi"**

Sempre in tema di intensificazione dei controlli da parte del Fisco si segnala che all'art. 23 è prevista **l'attività coordinata di Entrate, Guardia di finanza e Inps sulle imprese c.d. "apri e chiudi"**, ossia:

- verranno inserite in una lista di selezione di soggetti da sottoporre a controllo le **imprese che cessano l'attività entro un anno dalla nascita** (fenomeno che l'esperienza dei controlli fiscali conferma essere particolarmente a rischio di frodi).

### **Imprese in perdita sistematica**

All'art 24, inoltre, è prevista **un'attività di controllo sistematica**:

→ le imprese che si dichiarano **in perdita per due o più periodi di imposta**, non determinata dai compensi erogati ad amministratori e soci

### **Comuni: incentivata l'azione al controllo fiscale**

Ruolo primario viene riconosciuto ai comuni (art. 18 e 19) nella lotta all'evasione fiscale: è previsto l'**OBBLIGO** (finora era facoltà) per i **Comuni con più di 5mila abitanti** di costituire, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, il **Consiglio tributario** (i Comuni sotto i 5.000 privi di un Consiglio tributario sono obbligati a riunirsi in Consorzio), con il compito di segnalare ad Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e INPS gli **elementi che possono essere utili al fine di delineare la situazione reddituale del contribuente e far emergere maggiori imponibili fiscali e contributivi**.

Il consiglio tributario:

- ⊗ attuerà la **collaborazione con l'Agenzia del Territorio** per la **rilevazione degli immobili che non risultano dichiarati in Catasto**;
- ⊗ l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione del Comune le dichiarazioni dei redditi dei contribuenti ivi residenti e, prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, invierà una segnalazione al Comune, il quale, entro 60 giorni dovrà comunicare ogni elemento in suo possesso, utile alla determinazione del reddito complessivo del soggetto accertato.

Apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate determinerà nello specifico le modalità di dette collaborazione.

Si sottolinea che la partecipazione dei Comuni alla lotta all'evasione fiscale sarà riconosciuta con **una quota pari al 33%** (prima era del 30%) **delle maggiori somme riscosse**, con l'aggiunta delle sanzioni civili, applicate sui maggiori contributi, che vengono riscosse.

### **Aggiornamento catastale: valevole ai soli fini fiscali**

Entro il **31 dicembre 2010** i **proprietari di diritti reali su immobili dovranno fare spontanea denuncia per l'aggiornamento catastale** degli edifici nel caso in cui questi **non risultino iscritti in catasto** o siano stati oggetto di **modifiche** che hanno comportato una variazione del valore catastale o di destinazione d'uso.

Detto aggiornamento comporterà:

- **nuove rendite attribuite dal 01.01.2009**;
- **pagamento delle omesse imposte**;
- riduzione di **1/3 delle sanzioni**.



L'adeguamento catastale **ha valore ai soli fini fiscali**, per i quali si provvede con le sanzioni sopra riportate. Non ha alcun valore, invece a fini **edilizia ed urbanistici, il cui controllo è esercitato dal Comune**, che potrà metterli in atto in seguito "all'emersione" dell'immobile desunta dall'aggiornamento catastale.

**A partire dal 01.01.2011** è attivata la "**Anagrafe immobiliare integrata**", costituita e gestita dall'Agenzia del Territorio, ossia una banca dati immobiliare nella quale sono individuati gli immobili esistenti e i soggetti titolari dei relativi diritti reali.

### **Ritenuta d'acconto per ristrutturazioni edilizie e bonus energia**

Per contrastare le frodi in edilizia si è deciso di utilizzare **la tracciabilità dei bonifici per ristrutturazioni** (sconto fiscale Irpef 36%) e **bonus energia** (sconto 55%), come disposto dall'art.25.

I soggetti che effettuano ristrutturazioni edilizie o interventi di riqualificazione energetica possono usufruire della detrazione spettante solo a condizione che i pagamenti per le opere eseguite vengano effettuati tramite **bonifici emessi dai contribuenti, sui quali è indicata la Partita Iva dell'impresa** che esegue i lavori beneficiaria del pagamento.

Poiché dai controlli effettuati dalla Guardia di Finanza a detti pagamenti tracciabili non corrispondono adeguate dichiarazioni dei redditi è stato disposto che:

- a partire **dal 1° luglio 2010** le banche o le Poste trattengano una **ritenuta d'acconto del 10%** sui bonifici effettuati in favore delle imprese che hanno eseguito i lavori di ristrutturazione e per i quali è stata richiesta l'agevolazione del 36% o il bonus energia del 55%. Detta ritenuta sarà versata direttamente al Fisco.